

Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva

Rapporto annuale 2003

Indice

1	BASI LEGALI	3
2	COMPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ	3
3	GESTIONE	4
4	SUNTO DELL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ DI RICORSO	4
4.1	ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO.....	4
4.2	TRASMISSIONI OGGETTO DI RECLAMO.....	5
4.3	GIURISPRUDENZA IN GENERALE	6
4.4	REDAZIONE DELLE DECISIONI	8
4.5	ALTRE ATTIVITÀ	8
5	GIURISPRUDENZA DELL'AUTORITÀ DI RICORSO	9
5.1	DECISIONE DEL 21 MARZO RIGUARDANTE LA TRASMISSIONE "LA SOUPE EST PLEINE" DIFFUSA DA RADIO SUISSE ROMANDE	9
5.2	DECISIONE DEL 21 MARZO RIGUARDANTE I TITOLI MUSICALI DIFFUSI DA RADIO DRS 1 NEL CORSO DELLA SUA PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA	10
5.3	DECISIONE DEL 27 GIUGNO RIGUARDANTE LO SPOT PUBBLICITARIO DELL'AIUTO AI RIFUGIATI TRASMESSO DAL CANALE SVIZZERO DRS.....	11
5.4	DECISIONE DEL 17 OTTOBRE RIGUARDANTE IL SERVIZIO SUI PROBLEMI DI UNIQUE DIFFUSO DAL CANALE SVIZZERO DRS NELL'AMBITO DELLA TRASMISSIONE "10 VOR 10".....	13
6	AMBITO INTERNAZIONALE	14
7	HTTP://WWW.UBI.ADMIN.CH	15
	ALLEGATO I: COMPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ E DELLA SEGRETERIA	16
	ALLEGATO II: STATISTICA COMPARATIVA PER IL PERIODO 1984-2003	18

1 Basi legali

L'attività dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: «autorità di ricorso» o AIRR) si fonda sull'articolo 93 capoverso 5 della Costituzione federale (di seguito: Cost.; RS 101), secondo il quale «i ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso». La legge sulla radiotelevisione (di seguito: LRTV, RS 784.40) precisa l'organizzazione e i compiti dell'autorità di ricorso (art. 58 segg. LRTV) e disciplina la procedura in caso di ricorso in materia di programmi (art. 62 segg. LRTV).

La LRTV è attualmente sottoposta a revisione totale. La competente Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT) ha discusso a più riprese, in occasione delle sue sedute, il progetto del Consiglio federale del 18 dicembre 2002 per una nuova legge sulla radiotelevisione. Il 10 febbraio 2003 è stato sentito anche Denis Barrelet, il quale – in veste di presidente dell'AIRR – ha avuto l'opportunità di esporre la posizione dell'autorità di ricorso in merito alle disposizioni concernenti la sorveglianza sui programmi. Per quanto riguarda l'organizzazione delle autorità, la CTT – contrariamente a quanto proposto dal Consiglio federale – chiede che l'AIRR resti un'autorità autonoma. Oltre alla sorveglianza sui programmi, essa dovrebbe inoltre assumere ulteriori compiti, come la sorveglianza in materia di pubblicità e sull'organo di mediazione. Sul piano del diritto procedurale e materiale, invece, la Commissione del Consiglio nazionale non ha deciso alcuna modifica di rilievo rispetto al progetto del Consiglio federale nell'ambito del diritto in materia di programmi. In futuro, le deliberazioni dell'autorità di ricorso saranno pubbliche e anche le persone giuridiche saranno autorizzate a interporre ricorso. Inoltre, il rifiuto di accordare l'accesso al programma potrà essere impugnato.

2 Composizione dell'autorità

Nell'anno in esame, la composizione dell'autorità è rimasta invariata. Alla fine del 2003 sono scaduti il mandato dei nove membri impiegati a tempo parziale, il mandato della vicepresidente, signora Marie-Louise Baumann-Bruckner, e quello del rappresentante della Svizzera italiana, signor Sergio Caratti. Si ringraziano i due membri uscenti per la loro lunga e proficua attività al servizio dell'AIRR. Alla loro

successione, il Consiglio federale ha nominato Carine Egger Scholl (avvocato di Berna) e Paolo Caratti (avvocato e notaio di Bellinzona). Il presidente e gli altri membri sono stati rieletti per un'altra legislatura, ossia sino alla fine del 2007.

3 Gestione

Nell'anno in esame non vi sono stati cambiamenti in merito alle risorse finanziarie e di personale dell'autorità di ricorso. Dal punto di vista amministrativo, essa è integrata nella Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), che fissa e gestisce il budget (credito di finanziamento). Nel 2003, il budget non è stato superato.

L'autorità di ricorso dispone di una segreteria composta di tre persone per un totale di 1,7 posti di lavoro (cfr. allegato I). Alla fine di gennaio, dopo i lavori di risanamento resisi necessari in seguito al superamento, nell'edificio, dei valori limite dell'amianto, la segreteria ha potuto far ritorno alla propria sede di Schwarztorstrasse 59 a Berna. Ulteriori lavori di bonifica sono stati effettuati dopo che, in alcuni uffici, le misurazioni hanno portato alla luce nuove concentrazioni di amianto superiori ai valori limite.

4 Sunto dell'attività dell'autorità di ricorso

4.1 Andamento dell'esercizio

Nel 2003 sono stati interposti presso l'AI RR 14 nuovi ricorsi (nel 2002: 18). 11 di essi erano ricorsi popolari ai sensi dell'articolo 63 capoverso 1 lettera *a* LRTV, secondo cui la persona ricorrente deve essere sostenuta da almeno altre 20 persone parimenti legittimate a ricorrere (cofirmatari), mentre 2 erano ricorsi individuali ai sensi dell'articolo 63 capoverso 1 lettera *b* LRTV, secondo cui la persona ricorrente deve provare di avere uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione o delle trasmissioni contestate. In un caso l'autorità di ricorso ha riconosciuto un interesse pubblico per una decisione, conformemente all'articolo 63 capoverso 3 LRTV, ed è entrata nel merito nonostante mancassero le firme necessarie.

Nell'anno in esame l'autorità ha evaso, pubblicando le relative decisioni, 17 casi (contro i 18 del 2002), 12 dei quali mediante una procedura di diritto materiale (nel 2002: 17). In 3 casi l'autorità non è entrata nel merito per motivi formali (nel 2002: un caso); 2 ricorsi sono stati ritirati nel corso della procedura. Alla fine del 2003, 3 procedure di ricorso erano ancora pendenti. La durata delle procedure, dalla ricezione del ricorso alla pubblicazione della decisione, era compresa tra uno e 10 mesi, per una media di poco più di 4 mesi e mezzo (contro i 5 mesi e mezzo dell'anno precedente). Come nel 2002, anche nell'anno in esame l'autorità si è riunita 6 volte in seduta plenaria. La tradizionale seduta di 2 giorni si è tenuta a Lugano, una seduta ha avuto luogo a Lucerna-Kastanienbaum, su invito del MAZ di Lucerna (il centro di formazione nel settore dei media), mentre gli altri 4 incontri si sono tenuti a Berna. Alla seduta di Lugano ha preso parte, su invito dell'AIRR, Enrico Morresi, presidente del Consiglio di fondazione del Consiglio svizzero della stampa, con il quale l'autorità di ricorso ha discusso questioni inerenti al diritto in materia di programmi e all'etica nel settore dei media.

Presso il Tribunale federale sono stati inoltrati 2 ricorsi di diritto amministrativo contro le relative decisioni dell'AIRR: uno di essi è stato ritirato, mentre l'altro risulta ancora pendente.

4.2 Trasmissioni oggetto di reclamo

Dei ricorsi interposti, 12 riguardavano trasmissioni televisive e 2 trasmissioni radiofoniche (contro gli 11, rispettivamente i 7, del 2002). Si trattava di 11 trasmissioni in lingua tedesca (come l'anno precedente), di 2 in lingua francese (nel 2002: 5) e di una in italiano (come l'anno precedente). Le trasmissioni oggetto di reclamo riguardavano in 12 casi programmi della SRG SSR idée suisse (di seguito: SSR) e in 2 casi emittenti televisive private. Per la precisione, le trasmissioni contestate sono state diffuse dal canale svizzero DRS (SF DRS, sette casi), da Télévision Suisse Romande (TSR, due casi), da Radio DRS (due casi), dalla RTSI (un caso) e da Tele Züri (un caso); oggetto di reclamo è stata anche la trasmissione «Videogang» diffusa da alcune emittenti televisive private.

I reclami riguardavano prevalentemente trasmissioni d'informazione: solo contro i telegiornali «Tagesschau» del canale svizzero DRS e «Téléjournal» di Télévision Suisse Romande sono stati inoltrati in totale 4 ricorsi. Una delle tematiche principali era costituita dalla formazione dell'opinione politica. Sono state contestate trasmissioni riguardanti elezioni e votazioni imminenti, nonché uno spot pubblicitario politico. Oggetto di reclamo sono stati inoltre la diffusione delle immagini dei corpi esanimi dei figli di Saddam Hussein durante la trasmissione «Tagesschau» e un film documentario sul conflitto in Medio Oriente.

4.3 Giurisprudenza in generale

Nell'anno in esame, l'AIRR ha accolto un solo ricorso (contro i 6 del 2002): un servizio sui problemi dell'aeroporto Unique di Zurigo-Kloten, diffuso dal canale svizzero DRS nell'ambito della trasmissione «10 vor 10», ha violato il principio dell'oggettività (per maggiori dettagli si veda il punto 5.4).

Dal punto di vista del diritto procedurale, è significativo che per la prima volta l'autorità di ricorso sia entrata in materia su una vera e propria indagine a lungo termine. Sino ad ora, essa si era occupata di più trasmissioni contestate in un unico ricorso soltanto nel quadro di un cosiddetto «ricorso temporale», che si limita però sempre ad alcune (poche) trasmissioni indicate con precisione. In relazione a un ricorso contro i titoli musicali diffusi nella programmazione giornaliera dal canale radio DRS 1, nel quale il ricorrente ha indicato con precisione soltanto una piccola parte delle trasmissioni contestate, l'AIRR ha ritenuto che le condizioni per un ricorso fossero comunque soddisfatte (per maggiori dettagli si veda il punto 5.2). Le trasmissioni oggetto di reclamo sono chiaramente individuabili. Le indagini a lungo termine devono tuttavia limitarsi, come nel caso dei «ricorsi temporali», a trasmissioni andate in onda entro un termine di tre mesi al massimo (art. 60 cpv. 1 ultimo periodo LRTV).

Per quanto riguarda la scadenza dei termini per la presentazione del reclamo presso l'organo di mediazione (art. 60 cpv. 1 LRTV) o per l'inoltro del ricorso all'autorità (art. 62 cpv. 1 LRTV), si applicano per analogia le disposizioni della legge federale sulla

procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Tali termini possono pertanto anche essere sospesi nei giorni designati all'articolo 22a PA.

Dal punto di vista del diritto materiale, l'autorità di ricorso ha deciso di modificare la propria prassi in materia di violazione dei sentimenti religiosi. Secondo la giurisprudenza costante, tali sentimenti fanno parte dei settori sensibili che godono di una protezione particolare nell'ambito del mandato culturale della radiotelevisione definito all'articolo 3 capoverso 1 LRTV. La liberalizzazione avvenuta nella giurisprudenza ha avuto come conseguenza di innalzare la soglia di tolleranza per le violazioni del diritto in materia di programmi nel caso di contenuti religiosi, dato che – rispetto alla prassi precedente – si attribuisce alla libertà d'espressione un peso maggiore (per maggiori dettagli si veda il punto 5.1). Indipendentemente da questa modifica della giurisprudenza, le decisioni pubblicate nell'anno in esame e concernenti tematiche di carattere religioso hanno scatenato critiche in parte veementi. In particolare, alcune cerchie cattoliche non hanno compreso perché sia stato respinto un ricorso inoltrato contro una parte di un concerto durante la quale un gruppo spagnolo ha grossolanamente ridicolizzato il Papa.

Diversi ricorsi concernevano trasmissioni nelle quali sono stati mossi pesanti rimproveri a determinate persone (per maggiori dettagli si veda il punto 5.4). In tutti i casi, le persone criticate hanno rifiutato di prendere posizione durante la trasmissione sui rimproveri loro mossi. Il principio dell'oggettività definito all'articolo 4 capoverso 1 primo periodo LRTV accenna fino a che punto si debba nondimeno tenere conto del punto di vista delle persone criticate. L'autorità di ricorso ha spiegato che occorre considerare in misura adeguata l'opinione della persona criticata: ciò riguarda non solo il suo punto di vista sulla questione, che va presentato in modo preciso, se possibile riferendo esattamente le sue parole, ma eventualmente anche il motivo del suo astenersi dal comparire davanti alle telecamere.

L'autorità di ricorso si è espressa in modo approfondito sulle linee guida, per le emittenti, concernenti il diritto in materia di programmi correlato ad attività aventi carattere di pubbliche relazioni. Nel quadro dell'autonomia di programmazione loro attribuita in virtù dell'articolo 5 capoverso 1 LRTV, le emittenti possono decidere liberamente se produrre o meno un servizio e mandarlo in onda, nonché - se del

caso - come intendono trattare il tema. Segnatamente, nel caso di servizi su aziende e prodotti o gruppi di prodotti, va osservato il divieto di pubblicità clandestina. Il programma vero e proprio non deve diventare una piattaforma pubblicitaria. Ne consegue che la ripetizione del nome di un prodotto in una trasmissione quando ciò non è necessario ai fini dell'informazione costituisce una forma di pubblicità clandestina inammissibile. Riguardo all'informazione non commerciale, l'emittente deve in primo luogo rispettare il principio dell'oggettività: è infatti necessario tutelare il diritto del pubblico a formarsi liberamente e genuinamente una propria opinione. Uno strumento adeguato a tal fine è costituito dalla trasparenza per quanto concerne l'origine e la fonte di un'informazione.

4.4 Redazione delle decisioni

Nell'anno in esame, l'autorità di ricorso ha apportato alcune modifiche alla redazione delle proprie decisioni. Tali cambiamenti sono finalizzati ad accrescere la trasparenza: a questo proposito, nel dispositivo di decisione, l'AIRR rende ora noto il numero dei voti al momento della deliberazione. Di pari passo con tale intendimento, a determinate condizioni è pubblicata anche un'opinione dissenziente comune («dissenting opinion») espressa da una minoranza dei membri durante la presa di decisione. Le modifiche adottate mirano inoltre a migliorare la leggibilità del testo: ciò è tanto più importante quanto la maggior parte dei ricorrenti non è assistita da alcun legale. I provvedimenti adottati consistono in particolare nel ridurre al minimo indispensabile la quota di elementi testuali fissi.

4.5 Altre attività

In numerosi rapporti degli organi di mediazione (art. 61 cpv. 3 LRTV), l'autorità di ricorso ha constatato che mancano, per i destinatari, indicazioni sulle altre modalità di adire le vie legali. In particolare è stato tralasciato d'informare gli interessati sulla possibilità, conformemente all'articolo 62 capoverso 1 LRTV, d'inoltrare un ricorso all'AIRR entro un termine di 30 giorni e a determinate condizioni. L'autorità di ricorso è intervenuta a questo proposito presso l'autorità di sorveglianza sugli organi di mediazione, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). L'UFCOM ha accolto positivamente la proposta dell'AIRR di inviare agli organi di mediazione una circolare, nella quale si raccomanda loro di menzionare nei rapporti i possibili rimedi giuridici.

Nell'ambito della procedura di consultazione sull'iniziativa parlamentare «Media e democrazia», l'autorità di ricorso ha avuto l'opportunità di prendere posizione sul proposto disegno per un nuovo articolo 93a della Costituzione, intitolato «Politica nel settore dei media». Come di consueto, essa ha rinunciato ad esprimersi su questioni di politica dei media. Nel suo parere, l'AIRR ha però sottolineato la contraddizione fra il contenuto del proposto articolo costituzionale e lo scopo perseguito in realtà. Sul piano del contenuto, l'articolo prevede che la Confederazione, riconoscendo l'importanza dei media per la formazione democratica dell'opinione, promuova la loro pluralità e indipendenza. Giusta il rapporto esplicativo, però, lo scopo della nuova disposizione è esclusivamente di creare una base costituzionale per misure di promozione diretta della stampa. Sulla base di questa discrepanza, l'autorità di ricorso ha chiesto che siano armonizzati fra loro il testo e l'obiettivo della nuova disposizione costituzionale nel settore dei media.

5 Giurisprudenza dell'autorità di ricorso

Qui di seguito è presentata una sintesi di alcune decisioni emanate dall'autorità di ricorso nell'anno in esame. Tutte le decisioni possono essere consultate on-line e scaricate in forma anonima dal sito Internet dell'autorità. Alcune decisioni dell'AIRR rilevanti sotto il profilo del diritto in materia di programmi sono pubblicate anche nella «Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione» (GAAC) e sulla rivista di diritto della comunicazione «Medialex».

5.1 Decisione del 21 marzo riguardante la trasmissione «La soupe est pleine» diffusa da Radio Suisse Romande

Affermazioni satiriche che toccano in maniera rilevante contenuti di fede fondamentali sono contrarie al diritto in materia di programmi (modifica della giurisprudenza).

Fattispecie: la trasmissione umoristico-satirica «La soupe est pleine» è diffusa settimanalmente da Radio Suisse Romande. Nella puntata andata in onda dopo Pasqua 2002, una delle sequenze era dedicata ai «pesci d'aprile» pubblicati sui giornali e un'altra alla festività pasquale. Temi religiosi quali la Resurrezione, il Papa o l'Eucarestia sono stati evocati più volte sotto forma di giochi di parole o di scherzi.

Considerandi: nel caso delle affermazioni satiriche che vertono su contenuti religiosi occorre tenere presente due diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. Da un lato vi sono la libertà d'espressione e la libertà artistica, di cui la satira è parte integrante, dall'altro la libertà di credo e di coscienza che tutela i sentimenti religiosi. Nella fattispecie, gli scherzi talvolta pesanti sono riconoscibili dal pubblico quali affermazioni satiriche; essi toccano tematiche religiose centrali, ma non in maniera rilevante. La circostanza per cui il Lunedì di Pasqua e il 1° aprile 2003 cadevano nello stesso giorno ha indotto i curatori del programma radiofonico a combinare i due avvenimenti, peraltro totalmente diversi tra loro. Le affermazioni fatte sono relativizzate anche in virtù dell'impressione generale suscitata dal programma che si prende gioco di tutti e di tutto. Poiché, conformemente alla nuova giurisprudenza, vi è violazione del diritto in materia di programmi soltanto se i contenuti di fede fondamentali sono toccati in maniera rilevante, il ricorso è stato respinto con 6 voti contro 3. Una minoranza dell'AIIR ha messo per iscritto, in una «dissenting opinion», la propria opinione contraria: essa ha infatti ritenuto che, indipendentemente dalla modifica della giurisprudenza, i sentimenti religiosi erano stati lesi in una misura tale che il ricorso avrebbe dovuto essere accolto.

5.2 Decisione del 21 marzo riguardante i titoli musicali diffusi da Radio DRS 1 nel corso della sua programmazione giornaliera

L'autonomia nel concepire i programmi lascia all'emittente radiofonica un margine di manovra molto ampio nella scelta dei pezzi musicali.

Fattispecie: oggetto del ricorso erano i titoli musicali diffusi da Radio DRS 1 nel corso della sua programmazione giornaliera tra il 16 giugno e il 16 settembre 2002. Il ricorrente contestava il fatto che veniva trasmessa troppa musica leggera di lingua inglese e troppa poca dalle quattro regioni linguistiche del Paese.

Considerandi: nella programmazione giornaliera di Radio DRS 1 è dato ascoltare quasi esclusivamente musica leggera (di tipo non aggressivo). La programmazione giornaliera non può però essere considerata isolatamente dal concetto musicale globale della SSR. Altri stili musicali, come la musica popolare svizzera, sono presi in considerazione nell'ambito di trasmissioni speciali oppure, come la musica classica

(Radio DRS 2) e la musica leggera più moderna («Virus»), sono diffusi da altre reti radiofoniche SSR.

Alla luce del mandato culturale attribuito alla radiotelevisione in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 LRTV, la quota elevata di musica in lingua inglese (più del 60% della programmazione giornaliera) risulta piuttosto problematica. La lingua assume infatti un ruolo importante sul piano dell'identità culturale anche nella musica leggera. Dato che manca segnatamente una regolamentazione di tipo quantitativo, la quota piuttosto elevata di musica leggera di lingua inglese risulta ancora compatibile con le disposizioni del diritto in materia di programmi. Radio DRS 1, tuttavia, sembra consapevole del problema tanto che, nel corso della sua programmazione giornaliera, non diffonde più di due motivi musicali inglesi di seguito, venendo incontro anche così a una delle richieste del ricorrente.

Anche la contestazione secondo cui Radio DRS 1 diffonderebbe troppa poca musica svizzera è infondata. Infatti, l'articolo 26 capoverso 2 LRTV prevede che la SSR, considerando il più possibile le produzioni svizzere («particolarità del Paese»), contribuisca allo sviluppo culturale del pubblico. Radio DRS 1 adempie questo mandato diffondendo una quota comparabilmente elevata di musica d'origine svizzera (il 18% circa della programmazione giornaliera e il 24% circa a livello globale). Oltre a ciò, Radio DRS 1 s'impegna a trasmettere almeno due titoli musicali svizzeri all'ora. L'emittente fornisce inoltre altre prestazioni a sostegno dell'industria musicale nazionale, come la produzione propria (segnatamente estratti di concerti), le segnalazioni di manifestazioni musicali o la presentazione di novità discografiche. Poiché la LRTV, e in particolare l'autonomia nel concepire i programmi giusta l'articolo 5 capoverso 1 LRTV, lascia alle emittenti un considerevole margine di manovra nella scelta dei pezzi musicali, l'AI RR ha respinto il ricorso all'unanimità.

5.3 Decisione del 27 giugno riguardante lo spot pubblicitario dell'aiuto ai rifugiati trasmesso dal canale svizzero DRS

La pubblicità politica alla televisione è ammissibile quando, nel caso concreto, non sussistono importanti e sufficienti motivi per un divieto.

Fattispecie: all'inizio dell'anno, il canale svizzero SF DRS ha diffuso a più riprese uno spot pubblicitario dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR). Nello spot

contestato, le quattro braccia di una croce svizzera si «richiudono» una dopo l'altra, producendo un rumore simile a quello proveniente dalla chiusura delle porte di una prigione. Dopodiché compare lo slogan «Wer andere ausschliesst, schiesst sich selber ein» (ossia «Chi esclude gli altri, rinchiude se stesso», n.d.t.). Lo spot termina con il nome del committente (Aiuto svizzero ai rifugiati). Il ricorrente ha ritenuto lo spot una forma di pubblicità politica inammissibile.

Considerandi: lo spot è qualificabile come pubblicità politica anche se il committente era l'OSAR, un'organizzazione umanitaria di pubblica utilità che s'impegna a favore dei rifugiati. La maggior parte del pubblico, infatti, ha percepito lo spot prima di tutto come la chiara espressione di un'opinione sulla politica svizzera in materia di asilo. La pubblicità politica in televisione è fondamentalmente vietata in virtù della vigente LRTV. Tuttavia, in una decisione concernente uno spot pubblicitario (non trasmesso) del «Verein gegen Tierfabriken» (l'associazione contro le fabbriche di animali), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito che un divieto assoluto della pubblicità politica in televisione non è compatibile con la libertà d'espressione. Nel caso concreto, devono sussistere motivi rilevanti e sufficienti per un divieto. Per quanto concerne lo spot contestato dell'OSAR, tali motivi non sussistono: lo spot è stato trasmesso più di un mese dopo la votazione sull'iniziativa popolare «contro gli abusi in materia di asilo» e non poteva quindi più influenzare la formazione dell'opinione politica su questo oggetto in votazione popolare. Nella fase di formazione della volontà vera e propria, ossia nel pieno della campagna elettorale, il divieto della pubblicità politica in televisione mantiene invece tutta la sua validità. Le prese di posizione generali su temi politici di organizzazioni come l'OSAR, che non è un partito politico, non sono di per sé sufficienti per catalogarle come pubblicità politica vietata. Per questo motivo, il ricorso è stato respinto con 7 voti contro 2.

5.4 Decisione del 17 ottobre riguardante il servizio sui problemi di Unique diffuso dal canale svizzero DRS nell'ambito della trasmissione «10 vor 10»

Se in una trasmissione vengono mossi pesanti rimproveri contro persone o contro un'azienda, è necessario che tali rimproveri siano motivati in maniera oggettiva e trasparente.

Fattispecie: la trasmissione d'informazione «10 vor 10» ha criticato l'aeroporto zurighese Unique in un servizio diffuso il 22 maggio scorso, asserendo che i suoi problemi non si lascerebbero ricondurre a soli fattori esterni (paura di un attacco terroristico, SARS, grounding di Swissair, Swiss). Nel servizio, durato sei minuti, si muovono tre rimproveri all'azienda: in primo luogo essa non avrebbe agito con sufficiente fermezza per contrastare le sovraccapacità (investimenti sovradimensionati), in secondo luogo avrebbe commesso «errori tattici» in relazione al fallito accordo bilaterale sul traffico aereo con la Germania, e in terzo luogo il management della direzione lascerebbe a desiderare. Nel ricorso si contestava che molti fatti fossero stati presentati in maniera errata o incompleta.

Considerandi: il rimprovero di «cattiva gestione» è stato motivato dalla redazione di «10 vor 10» unicamente sulla base della constatazione che, dalla privatizzazione di Unique in poi, e nonostante la caduta del prezzo delle azioni, i salari dei manager sono aumentati in modo consistente. Questa motivazione, a prima vista plausibile, misconosce però il fatto che il prezzo delle azioni dipende da numerosi fattori, interni ed esterni all'azienda. Mancano sia paragoni con gli stipendi dei manager di altre imprese che si trovano in una situazione analoga a quella di Unique, sia altre possibili motivazioni oggettive che spiegherebbero il rimprovero. Pertanto, siccome la motivazione adottata per la «cattiva gestione» è insufficiente, si può affermare che il servizio ha violato il principio dell'oggettività. Principi centrali della diligenza giornalistica, quali il dovere della trasparenza, quello di esprimersi con cognizione di causa e quello di spingersi a un livello ragionevole di ricerca, non sono stati rispettati. Le altre contestazioni sollevate nel ricorso contro il servizio di «10 vor 10» sono invece ritenute infondate dall'AIRR. Con voto decisivo del Presidente (per 4 voti contro 3), l'autorità ha comunque accolto il ricorso nella sua globalità.

6 Ambito internazionale

La Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, ratificata dalla Svizzera e contenente disposizioni sui programmi direttamente applicabili, non ha subito modifiche nell'anno in esame.

Nell'ambito della European Platform of Regulatory Authorities (di seguito: EPRA), come ogni anno anche nel 2003 hanno avuto luogo due sedute: una a Napoli (dal 7 al 9 maggio) e una a Nicosia (dal 22 al 24 ottobre). Sotto il profilo del diritto in materia di programmi, i temi preminenti sono stati la pubblicità clandestina e la protezione dei giovani (sistemi di classificazione e di contrassegno delle trasmissioni secondo l'idoneità per determinate classi d'età). Anche le questioni di regolazione hanno giocato un ruolo importante nelle discussioni. A titolo di esempio, si sono registrate opinioni divergenti su una proposta che, in determinati settori, intendeva sostituire la classica regolazione con sistemi di «autoregolazione» o «coregolazione». L'unanimità non è stata raggiunta nemmeno nel dibattito in merito ai presunti vantaggi di una convergenza di organizzazioni di autorità volta a riunire sotto un unico ente tutte le istanze competenti in ambito radiotelevisivo e delle telecomunicazioni.

L'EPRA è un organo indipendente di cui fanno parte le autorità nazionali di sorveglianza in materia radiotelevisiva (per maggiori informazioni: <http://www.epra.org>); in esso sono rappresentate 49 istanze di 38 Paesi europei. L'AIIR è membro dal 1996. La presidenza dell'EPRA è assunta dall'irlandese Michael O'Keeffe dalla seduta di maggio.

Lo scorso 24 giugno, l'autorità di ricorso ha accolto una delegazione delle autorità polacche di sorveglianza in materia radiotelevisiva. Attraverso brevi interventi e video esempi, i rappresentanti dell'AIIR hanno presentato il sistema svizzero di vigilanza sui programmi. Il 25 settembre il presidente dell'AIIR ha incontrato a Berna il presidente delle autorità congolese nel settore dei media, Modeste Mutinga. Nell'ambito del processo di democratizzazione e segnatamente delle imminenti elezioni in questo Paese, i media rivestono un ruolo centrale. Un'autorità che vigila in modo efficiente sul settore dei media potrebbe contribuire notevolmente alla libera

formazione di un'opinione politica. A quest'autorità mancano però ancora i relativi mezzi finanziari. Il direttore della DSC, nella sua risposta ad una lettera dell'AIRR, non sembra aver preso coscienza del problema.

7 <http://www.ubi.admin.ch>

L'autorità di ricorso in materia radiotelevisiva dispone di un proprio sito Internet (indirizzo: <http://www.ubi.admin.ch>), la cui parte redazionale è gestita dalla segreteria. Oltre a informazioni generali concernenti l'organizzazione e i compiti dell'autorità, la procedura in materia di programmi e i requisiti per interporre ricorso, il sito contiene anche tutte le decisioni pubblicate, nella lingua originale, dal novembre 1998 in poi e diversi link utili. Una banca dati trilingue permette di operare una ricerca mirata fra le decisioni dell'AIRR con l'ausilio di otto diversi criteri.

Il sito Internet è stato completato con le linee guida per la giurisprudenza dell'AIRR, integrate nella rubrica «Procedura». Esse riassumono la giurisprudenza dell'autorità in relazione alle principali disposizioni del diritto in materia di programmi.

Allegato I: Composizione dell'autorità e della segreteria

Membri	In carica dal	Scadenza del mandato
Denis Barrelet (giornalista e prof. universitario, BE)	01.01.1997 Presidente	31.12.2003
Marie-Louise Baumann-Bruckner (giurista, ZH)	01.07.1991 Vicepresidente	31.12.2003
Regula Bähler (avvocato, ZH)	01.01.2001	31.12.2003
Sergio Caratti (già redattore capo, TI)	01.01.1991	31.12.2003
Veronika Heller (avvocato, municipale, SH)	01.01.1997	31.12.2003
Barbara Janom Steiner (avvocato, GR)	01.01.2001	31.12.2003
Heiner Käppeli (vicedirettore MAZ, LU)	01.05.2002	31.12.2003
Denis Masmajan (giornalista e giurista, GE)	01.01.1997	31.12.2003
Alice Reichmuth Pfammatter (avvocato, giudice cantonale, SZ)	01.01.2001	31.12.2003

Segreteria giuridica**In carica dal****Impiego al**Pierre Rieder
(responsabile)

01.10.1997

90 %

Catherine Josephides Dunand

22.08.2001

30 %

Cancelleria

Heidi Raemy

18.04.1994

50 %

Allegato II: Statistica comparativa per il periodo 1984-2003